

COMUNE DI AGAZZANO

ALLEGATO 3

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU), DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, COMPRESO IL SERVIZIO NOTIFICHE. CIG 72912322FD.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3 CORRISPETTIVO	3
ART. 4 RISCOSSIONE E TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE	4
ART. 5 INDENNITA' DI MORA.....	5
ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	5
ART. 7 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO. CONTRASTO ALL'EVASIONE	6
ART. 8 RICORSI	7
ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI	7
ART. 10 PENALITA'	7
ART.11 VARIAZIONI.....	8
ART. 12 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI	8
ART.13 PERSONALE.....	8
ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE	9
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 16 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA	9
ART. 17 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO	9
ART. 18 VIGILANZA E CONTROLLO	9
ART. 19 OBBLIGHI DEL COMUNE	10
ART. 20 ESECUZIONE D'UFFICIO	10
ART. 21 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	10
ART. 22 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	11
ART. 23 PROTOCOLLO DI INTESA.....	11
ART. 24 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO	11
ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO.....	12
ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 28 FORO COMPETENTE	13
ART. 29 NORME DI RINVIO	13
ART. 30 CLAUSOLE VESSATORIE	13

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali dell'affidamento in concessione dei seguenti servizi:

- a) accertamento e riscossione coattiva dell'imposta municipale unica (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- b) riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
- c) riscossione coattiva delle ulteriori entrate tributarie ed extratributarie;
- d) servizio notifiche.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

Alla data di scadenza del periodo di cui al comma precedente il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il servizio di cui all'art. 1 lett. a) del presente Capitolato viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Detto aggio, nella misura % (percentuale) risultante dall'offerta presentata in sede di gara, è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso su imposta municipale unica, tassa sui servizi indivisibili e tassa rifiuti, ad eccezione delle spese postali e di notifica per l'attività di riscossione coattiva che saranno interamente poste a carico del debitore e recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate.

Per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui all'art. 1 lett. b) del presente Capitolato, al concessionario spetterà il compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara:

- Riscossione coattiva: compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara per ogni ingiunzione fiscale predisposta;
- Cura della procedura ingiuntiva: compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara per le ingiunzioni andate a buon fine; riduzione al 50% per le ingiunzioni insolute.

Sarà inoltre corrisposto il compenso pari ad Euro 1,00 (oltre I.V.A) per ogni verbale riscosso per cassa presso l'ufficio del concessionario.

Le spese postali e di notifica rimangono a carico dell'Ente, ma verranno ripetute ed addebitate al trasgressore.

Per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle ulteriori entrate tributarie ed extratributarie, di cui all'art. 1 lett. c) del presente Capitolato, al concessionario spetterà il compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara:

- Riscossione coattiva: compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara per ogni ingiunzione fiscale predisposta;
- Cura della procedura ingiuntiva: compenso risultante dall'offerta presentata in sede di gara per le ingiunzioni andate a buon fine; riduzione al 50% per le ingiunzioni insolute.

Le spese postali e di notifica rimangono a carico dell'Ente ma verranno ripetute ed addebitate al debitore.

I compensi spettanti al concessionario per l'attività di riscossione coattiva saranno posti interamente a carico del debitore.

Per la gestione del servizio di notifica di cui all'art. 1 lett. d) del presente Capitolato, al concessionario spetterà il rimborso delle spese di notifica nella misura prevista dal decreto legislativo del 12/09/2012.

E' a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, ivi comprese le spese, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.

In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio.

In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, il Comune riconosce al concessionario il rimborso delle spese per le procedure esecutive di cui alla normativa vigente e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.

In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente periodo.

Con l'importo dell'aggio contrattuale, l'aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio. Le spese postali per l'invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi. Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione salvo l'aggiornamento ISTAT annuale del corrispettivo dovuto per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Non è soggetto ad aggiornamento il compenso dovuto per la riscossione tramite cassa delle suddette sanzioni.

Qualora provvedimenti legislativi o amministrativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

ART. 4 RISCOSSIONE E TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE

Il Comune provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi ai servizi di cui al presente capitolato.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dall'affidatario, affluiranno su specifici conti intestati al Comune che ha l'obbligo di riversare all'affidatario dei servizi l'ammontare di spettanza per

lo stesso per ogni singola entrata affidata e gestita, a scadenze di 30 giorni posticipate entro trenta giorni dal ricevimento del relativo documento contabile.

Sugli importi incassati il Comune calcolerà le somme a titolo di compenso per le attività svolte di spettanza dell'affidatario al quale verranno corrisposte previa emissione di regolare fattura.

Il Comune fornisce la visibilità degli specifici conti all'affidatario al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.

Analogamente, ai fini della liquidazione e pagamento del compenso relativo alla gestione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, il concessionario dovrà predisporre una dettagliata rendicontazione delle attività svolte e del compenso spettante oltre al rimborso delle spese postali e di notifica anticipate.

Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.

ART. 5 INDENNITA' DI MORA

Per il ritardato versamento delle somme dovute all'affidatario, si applica un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali, in vigore nel trimestre di riferimento.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.

La ditta ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente.

La ditta, entro trenta giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, deve avere, e mantenere per tutta la durata del contratto, nel Comune di Agazzano, la piena disponibilità di una sede perfettamente operativa e funzionante, che dovrà essere allestita dal concessionario, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc...), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare di collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Area Finanziaria dell'Ente. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria. L'organizzazione dei servizi verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara. L'affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio s'intenderà fatta all'affidatario.

Sulla porta dell'ufficio della sede operativa, dovrà essere apposta una targa con la scritta: "Comune di Agazzano – Sportello Entrate Comunali – gestione ditta_____". Il predetto ufficio deve rimanere aperto al pubblico secondo il seguente orario minimo, salvo modalità migliorative offerte in sede di gara: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato.

Presso il predetto ufficio il concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall'Ente per le entrate comunali e predisporre l'istituzione di uno schedario degli utenti soggetti al pagamento dei tributi.

Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente.

Il concessionario subentra in tutte le posizioni precedenti con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso).

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Il concessionario designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008.

Il concessionario deve realizzare il progetto organizzativo e di gestione dei servizi, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del contratto.

Il concessionario agisce nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Nel caso in cui, in corso di contratto, il Comune di Agazzano dovesse avere disponibilità di spazi nella propria sede o in altri immobili in proprio possesso e ritenesse utile al miglioramento dei servizi ai cittadini l'espletamento delle funzioni in oggetto all'interno di ambienti più vicini agli uffici comunali, si potrà valutare la possibilità di concedere in uso detti spazi al concessionario dietro corresponsione di un importo mensile a titolo di rimborso spese, da determinare.

ART. 7 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO. CONTRASTO ALL'EVASIONE

Il concessionario deve attuare una costante attività di recupero dell'evasione, predisponendo entro il mese di Gennaio di ciascun anno un progetto di lavoro inerente al recupero dell'evasione. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale apportare le eventuali integrazioni e/o modifiche concordandone con lo stesso concessionario le modalità e tempi di realizzazione.

Ad esclusione dell'attività di recupero dei mancati pagamenti, prima di procedere alla notifica di atti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria il concessionario convoca i contribuenti interessati invitandoli a presentarsi presso la sede operativa al fine di fornire le necessarie informazioni, assumere eventuali ulteriori dati e, in caso di conferma dell'obbligazione tributaria, notifica direttamente l'atto dovuto.

In caso di mancata risposta alla convocazione, il concessionario procede alle liquidazioni, alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio delle entrate oggetto del presente affidamento notificando, anche per posta con distinte raccomandate A/R per ogni accertamento, formali avvisi nei modi previsti dal decreto legislativo n. 507/1993 e secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali riguardanti la gestione in oggetto.

ART. 8 RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale, a proprie spese.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti al contenzioso ancora in essere, derivante dal precedente operato.

ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dei tributi, canoni e sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Nel caso in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il concessionario dovrà provvedere a versare al Comune una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

ART. 10 PENALITÀ

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al concessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali - determinate con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria - che vanno da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00, secondo la gravità dell'inadempienza.

In caso di inattività, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.

L'ammontare delle penalità deve essere versato entro 60 giorni dalla contestazione, che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo fax.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela.

Ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le suddette penali non potranno comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART.11 VARIAZIONI

L'aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. La convenzione potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio e potrà essere, altresì, oggetto di variazioni allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze.

Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo, espressamente approvato dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino di consistenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale.

ART. 12 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

Il concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini.

ART.13 PERSONALE

Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, nella gestione dei servizi adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità dei servizi oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, con riferimento al personale da adibire ai servizi stessi, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate all'art. 6 del presente capitolato, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

Non si rende necessario prevedere la c.d. “*clausola sociale*”, ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, poiché in precedenza le attività oggetto del presente capitolato non sono mai state esternalizzate in quanto svolte direttamente dal Comune attraverso propri dipendenti.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il concessionario dovrà prestare, in favore del Comune, garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente concedente.

ART. 16 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione dei servizi, sia a terzi, sia al Comune interessato e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio verso i committenti.

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa, che tenga indenne l’amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice e prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

ART. 17 RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’affidamento del servizio. Deve essere garantita l’integrale osservanza del d.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l’affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno all’obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 18 VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.

ART. 19 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli uffici competenti, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc.).

Il Comune provvederà, altresì, a nominare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il concessionario ed il Comune.

ART. 20 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte dei servizi, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a carico della stessa, derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

ART. 21 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza del Comune.

Per i servizi in concessione, il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a)** originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
- b)** gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- c)** elenco dei ricorsi pendenti;
- d)** gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- e)** elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;
- f)** ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
- g)** consegna integrale della banca dati.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

ART. 22 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso del periodo contrattualizzato il Comune ritenesse di richiedere al concessionario servizi aggiuntivi a quelli oggetto della presente concessione, verranno concordate le pattuizioni del caso.

ART. 23 PROTOCOLLO DI INTESA

Relativamente allo specifico delle procedure, tra il concessionario ed il Comune potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dei servizi oggetto della presente concessione.

ART. 24 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento dei servizi, previa contestazione delle inadempienze alla ditta affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpa della ditta affidataria.

Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi:

- a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000;
- b. non aver iniziato (in tutto o in parte) i servizi affidati alla data fissata;
- c. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione dei servizi;
- d. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- e. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria;
- f. sospensione o abbandono (in tutto o in parte) dei servizi affidati;
- g. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- h. mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'apertura della sede operativa nell'ambito del territorio comunale, ovvero mancato mantenimento di detta sede per tutta la durata della concessione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Agazzano adottato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 23/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.

In caso di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

In ogni caso di risoluzione, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

E' riconosciuta al Comune di Agazzano la facoltà di recedere dal contratto, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- o di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- o qualora venga meno per il Comune di Agazzano il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- o per motivi di interesse pubblico;

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.

Considerata la particolare natura delle attività, la ditta affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

ART. 27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 28 FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Piacenza.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, a quelle civilistiche e ai regolamenti e tariffe comunali.

ART. 30 CLAUSOLE VESSATORIE

L'impresa appaltatrice sarà tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 del presente Capitolato Speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.
